

Nella risposta citare
protocollo, classifica e data

Roma, 16 GIU. 1992

19

*Ministero
della Marina Mercantile*DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI*M.* LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII *Leg.*
Prot. N.° 5171532 *Allegati*
A.2.16Risposta al Foglio del
Div. *Leg.* N.°OGGETTO: Legge 26.6.1990, n. 165 di conversione, con modifica-
zioni, del D.L. 27.4.1990, n. 90 recante, tra l'al-
tro, disposizioni in materia di canoni per le conces-
sioni d.m. relative al 1990. D.I. 18.10.1990.CIRCOLARE N. 283
SERIE II
Titolo: Demanio MarittimoALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDIAGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 274 del 3.10.1991 con la quale, acquisiti i conformi pareri dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, sono state impartite le disposizioni per dare attuazione al D.I. indicato in oggetto.

In sede di attuazione delle direttive di cui trattasi alcune Capitanerie di Porto ed Enti Portuali hanno sottoposto a questo Ministero dei quesiti per quanto attiene, in particolare, all'applicazione dei canoni ricognitori.

Al fine di consentire una uniformità di comportamento dei Comandi ed Enti in indirizzo, si ritiene di dover fornire le precisazioni che seguono.

In ordine all'individuazione dei criteri cui far riferimento per la determinazione dei canoni, si conferma l'autonomia rivendicata dagli Enti Portuali nell'ambito territoriale di propria giurisdizione; autonomia per ultimo ribadita nell'art. 7 del D.I. 18.10.1991, e ciò nei limiti e con le esclusioni in esso indicati.

Ciò premesso si ritiene, tuttavia, che la predetta autonomia, essendo limitata ai criteri di determinazione delle misure dei canoni, non possa portare alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia, quale quello attinente al riconoscimento di canoni ricognitori per tutte le fattispecie riconducibili al secondo comma dell'articolo 30 del Codice della Navigazione ed all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione.



Roma 19

All. _____

Divisione _____
Prot. N.° _____

Sex _____
Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sex. _____ N.° _____

OGGETTO: _____ - 2 - _____

Pertanto, pur potendosi confermare che gli enti portuali hanno la facoltà di fissare per i predetti canoni ricognitori autonomi specifici criteri diversi rispetto a quelli derivanti dall'attuale disciplina interministeriale, si ritiene che le misure adottate devono risultare in ogni caso riconducibili a criteri di moderazione, tali da potersi configurare come oneri imposti per un mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni assentiti in concessione.

E' questo il caso della Lega Navale Italiana che risulta soddisfare i requisiti richiesti essendo Ente Pubblico che opera per il perseguimento di finalità di interesse socio-culturali con assoluta assenza di lucro, come risulta dal proprio statuto.

Altra questione attiene alle società sportive dilettanti e delle Federazioni Sportive Nazionali. Esse sono, com'è noto, la struttura portante dello sport italiano e, non perseguendo finalità di lucro, svolgono una innegabile rilevante funzione ai fini della promozione culturale e sociale, formativa ed educativa.

Ciò posto si invitano le Capitanerie di Porto, sentite le competenti Intendenze di Finanza, a voler proporre - ove ne ricorrano le condizioni, per le eventuali determinazioni di questo Ministero, di concerto con il Ministero delle Finanze e quello del Tesoro - le riduzioni così come indicato alle pagine 3 e 4 della circolare n. 274 del 3.10.1991.

IL MINISTRO
Rico FACCHIANO

Per copia conforme
Il Primo Dirigente
Dott. Antonio NAPOLITANO

Antonio Napolitano

Nap
DOM/ca
1 lna